



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2015/2016

Comunicato Ufficiale n. 29 del 6 ottobre 2015

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA 2015/2016 (REGIONALE JUNIORES – TERZA CATEGORIA UNDER 18)

Anche per la stagione sportiva 2015/2016, il C.R. Campania organizza l'attività giovanile, prevista nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, come Attività Mista a livello regionale, anche a seguito del numero assolutamente insufficiente di richieste delle società di partecipazione al Campionato Juniores a livello provinciale.

Come dal C.U. n. 1 del 3 luglio u.s. del C.R. Campania, pag. 49, 1° cpv.: "I Comitati Regionali hanno facoltà di organizzare *Campionati misti* con la partecipazione, nello stesso girone, di squadre di **Terza Categoria – Under 18** e squadre **Juniores** Regionali e Provinciali, con l'osservanza dei rispettivi obblighi di impiego dei calciatori in relazione all'età. Come già precisato in precedenza, alle società di Terza Categoria - Under 18 vincenti il proprio girone del Campionato di Attività Mista **non viene riconosciuto** il diritto alla promozione al Campionato di Seconda Categoria". Tale **diritto** non è riconosciuto neppure nell'ipotesi di prima posizione nel rispettivo girone.

Al Comitato Regionale è, peraltro, riservata la **facoltà di ammettere le società di Terza Categoria – Under 18**, che abbiano partecipato al Campionato di Attività Mista 2015/2016 (vincitrici, o non, del rispettivo girone), previa valutazione della relativa domanda, al **Campionato Regionale di Seconda Categoria 2015/2016**.

COSTITUZIONE DELL'ORGANICO E FORMAZIONE DEI GIRONI

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania,

- lette le disposizioni emanate in argomento dalla L.N.D.;
- rilevato che tutte le società dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione risultano iscritte al Campionato Regionale Juniores 2015/2016, tranne le società Baiano, Cannalonga e Sporting Accadia (che hanno espressamente rinunciato) Costa D'Amalfi ed Oratorio Don Guanella (che hanno fatto richiesta di partecipazione al Campionato Under 17);
- constatata, di conseguenza, la partecipazione delle società al Campionato Regionale Juniores 2015/2016 nel numero di 32 (trentadue) di Eccellenza e 59 (cinquantanove) di Promozione;
- considerato – come già precisato – che, per assoluta carenza di organico (in ragione dell'esiguo numero di società che, alla scadenza delle relative iscrizioni, avevano chiesto di parteciparvi), non è stato organizzato alcun girone del Campionato Provinciale Juniores, con conseguenziale registrazione d'ufficio, nell'organico del Campionato Regionale Juniores, come da C.U. n. 1 del 3 luglio u.s., pag. 56, delle società che avevano chiesto di partecipare a quello Provinciale;

• tenuto conto della delibera di ammissione al Campionato Regionale Juniores 2015/2016 delle seguenti società non aventi diritto:

- n. 14 (quattordici), iscritte al Campionato Regionale di Prima Categoria 2015/2016: Abellinum Calcio 2012, Atletico Faiano, Afro Napoli United, Certosa Di Padula, Cral Fincantieri Stabia, Durazzano, Foglianise, Fulgor Sangiorgio, Futsal Pietramelara, Lions Mons Militum, Monteforte, Real Bellizzi, Summa Rionale Trieste e Vitulano;

- n. 1 (una) iscritta al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2015/2016: Olimpia Capri G. Pecoraro;

- n. 2 (due) iscritte al Campionato Provinciale di Terza Categoria 2015/2016: Rufoli e Sanframondi Calcio;

• tenute presenti, dunque, le ammissioni, le registazioni d'ufficio e le iscrizioni delle società, come innanzi richiamate, al Campionato Regionale Juniores, in numero di 108 (centootto);

• disposta, come indicato in premessa, la partecipazione in "Attività Mista", con le succitate 110 (centodieci) società del Campionato Regionale Juniores, delle seguenti 6 (sei) società iscritte al Campionato di Terza Categoria – Under 18: **Aquile Casalnuovo, Lacco Ameno, Meta, Real Santa Maria a Vico, San Giorgio la Molara A.S.D. e Turris 1944 S.R.L.**;

• distribuite le indicate 114 (centoquattordici) società, nel rispetto delle prescrizioni della L.N.D. (di cui al C.U. n. 1 del 3 luglio u.s., pagine 49 e 50, relative al numero di squadre previsto per ogni singolo girone del Campionato in argomento), in 10 (dieci) gironi, dei quali 4 (quattro) composti da 12 (dodici) squadre e 6 (sei) composti da 11 (undici) squadre;

• tanto premesso, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato medesimo, come dai prospetti pubblicati in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Di seguito, si pubblica il testo del comma 1 dell'art. 74 N.O.I.F., relativo al numero di sostituzioni nei Campionati Regionali Juniores:

“Nel corso della gare di Campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle Leghe, dalle Divisioni e dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra possono essere sostituiti tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto, **AD ECCEZIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI JUNIORES ORGANIZZATI DAI COMITATI REGIONALI DOVE POSSONO ESSERE EFFETTUATE CINQUE SOSTITUZIONI PER SQUADRA INDIPENDENTEMENTE DAL RUOLO RICOPERTO**”.

SANZIONE PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES OPPURE A SEGUITO DI ESCLUSIONE PER RINUNCIA

Come dal C.U. n. 1 del 3 luglio u.s., pagg. 22 e 25, alle società di Eccellenza e Promozione che non parteciperanno al Campionato obbligatorio "Juniores" (Regionale o Provinciale), ovvero escluse per rinuncia (anche relativa alla mancata partecipazione a quattro gare, in qualsiasi fase del Campionato), Alle società di Eccellenza o Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse, **verrà addebitata la seguente rispettiva somma di € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato:**

- € 5.000,00 per le società di Eccellenza, **quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato;**

- € 4.000,00 per le società di Promozione, **quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.**

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ **SQUADRE RISERVE**

(disposizioni valide per le 108 squadre – riserve – delle società di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, di cui agli elenchi pubblicati alle pag. 471 e 472 di questo C.U.)

Come dal C.U. n. 1 del 3 luglio u.s., possono partecipare al Campionato Regionale Juniores i calciatori nati dal **1° gennaio 1997 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno d'età.

Al Campionato di Attività Mista, **per le sole società di Juniores Regionale (squadre riserve)**, è consentita la partecipazione di **TRE calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1996 in poi.**”.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo i calciatori, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ossia, nel caso specifico, in quello di Attività mista), indipendentemente dal numero di gare eventualmente disputate nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

SOCIETÀ DI TERZA CATEGORIA – UNDER 18

(disposizioni valide per le 6 società, di cui all'elenco pubblicato alla pag. 472 di questo C.U.)

A favore delle 6 società di Terza Categoria – Under 18 (elencate al quinto capoverso della pag. 472 di questo C.U.), possono partecipare (anche nel Campionato Regionale di Attività Mista) tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, **non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ovvero siano nati dal 1° gennaio 1997 in poi** e che comunque abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, N.O.I.F.

A differenza, dunque, da quelli delle 108 società del Campionato Regionale Juniores, i calciatori delle **6 società del Campionato di Terza Categoria – Under 18, dal quindicesimo anno compiuto fino al sedicesimo**, per partecipare alle gare del Campionato di Attività Mista 2015/2016, devono essere **preventivamente autorizzati** dal C.R. Campania, nel rispetto del richiamato art. 34, comma 3, N.O.I.F., mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

Inoltre, alle 6 società di Terza Categoria – Under 18 (esclusivamente per esse) non è consentita, ad alcun titolo, la partecipazione di calciatori fuori quota (ovvero nati prima del 1° gennaio 1997), neppure di uno soltanto.

Nel caso in cui la società vincente il rispettivo Campionato di Terza Categoria – Under 18 non prenda parte al Campionato di competenza per la stagione sportiva 2015/2016, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali, sono svincolati d'autorità, come dall'art. 110 N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni (**per le 108 squadre riserve: l'utilizzo di calciatori fuori quota, in numero eccedente il limite di tre in ogni singola gara; per le 6 società di Terza Categoria Under 18: l'utilizzo di calciatori infraquindicenni, non preventivamente autorizzati; l'utilizzo anche di un solo calciatore fuori quota**) comporterà, **previo reclamo di parte**, la perdita della gara (art. 17 C.G.S.).

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda agli art. 17, 19, 22 e 45 del Codice di Giustizia Sportiva.

RICHIESTE DI TESSERAMENTO – AGGIORNAMENTO POSIZIONE – TRASFERIMENTO

Si rimanda alle pagine da 86 a 94 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio u.s., del C.R. Campania.

CAMBIO DELLE MAGLIE

Nell'ipotesi di colori confondibili, **spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia**. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA

Art. 12, comma 4, C.G.S. ("Prevenzione di fatti violenti"):

"Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio". Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

ORDINE PUBBLICO

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 62, commi 4 e 5 – N.O.I.F., in materia di Ordine Pubblico:

"Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della F.P., anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'Ordine Pubblico, può non dare inizio alla gara".

La richiesta d'intervento della F.P., inoltrata dalla società ospitante alla competente Autorità e da quest'ultima vidimata, dovrà essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L'eventuale inadempienza comporterà la sanzione dell'ammenda, di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva. Al termine di ogni singola gara il dirigente accompagnatore ufficiale prenderà visione del modello post-gara riepilogativo dei calciatori ammoniti ed espulsi, compilato dall'arbitro, e lo sottoscriverà per ricevuta, all'atto della consegna da parte dell'arbitro stesso.

Sull'argomento, cfr. anche il paragrafo *Elenco post-gara..*, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio u.s.

SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO

In caso di squalifica del campo di gioco, con consequenziale disputa di gara interna in campo neutro, **la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).**

VARIAZIONI CAMPI ED ORARI

NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO

Le richieste di cui in epigrafe **dovranno pervenire a questo Comitato almeno cinque giorni prima della gara stabilita. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente.**

Le richieste non documentate, o inoltrate a mezzo telegramma, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste medesime. In considerazione del carattere d'urgenza della comunicazione, l'unico sistema di trasmissione consentito è quello del telefax, con l'indicazione sia del numero di telefax di trasmissione, sia di un recapito telefonico di immediato ed agevole collegamento, per eventuale riscontro. La società deve peraltro accertarsi, anche a mezzo telefono, dell'avvenuta ricezione della relativa comunicazione. Per evidenti motivi organizzativi e nel rispetto degli interessi sportivi delle società controparti, si rivolge invito ad evitare, nei limiti del possibile, qualsiasi variazione di giorno, o di orario, o di campo di gioco.

In ragione della frequenza e della rilevanza temporale dei ritardi di recapito, anche relative alle comunicazioni telegrafiche (che in ogni caso rivestono carattere di segnalazione facoltativa), nonché tenuto conto della straordinaria, capillare diffusione della telefonia mobile, il C.R. Campania

– fermo restando, ovviamente, l'obbligo delle società di prendere visione, fin dalla data della sua pubblicazione, del Comunicato Ufficiale – ha disposto quanto segue:

– con particolare riferimento alle situazioni di particolare urgenza, anche in considerazione della penuria dei campi sportivi e della loro tutt'altro che rara indisponibilità sopravvenuta, che ogni variazione, di qualsiasi genere (di campo, di giorno di disputa, di orario della gara), *a maggior ragione se modificativa di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale*, sia comunicata alle due società interessate a mezzo fonogramma, precedentemente predisposto e protocollato e che sarà dettato telefonicamente dal servizio centralino del Comitato, ad uno dei numeri dei recapiti telefonici indicati dalla società nella modulistica ufficiale, di cui all'iscrizione al Campionato della prima squadra (quello della sede, del Presidente, del Segretario e così via);

– che il fonogramma in parola abbia valore di comunicazione ufficiale. Il dirigente di società contattato telefonicamente – ad evitare possibili disguidi, o malintesi – sarà comunque invitato (nonché ne avrà il diritto) a trascrivere il testo dettato e a ripeterlo, in sequenza immediata.

Di conseguenza, si invitano le società ad indicare – nella documentazione per l'iscrizione al Campionato di competenza (con eventuali, successivi e tempestivi aggiornamenti), anche ad evitare precise responsabilità che graverebbero sulla società medesima – recapiti telefonici agevolmente contattabili dal Comitato.

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.

SPOSTAMENTO D'UFFICIO AL LUNEDÌ DELLA GARA NELL'IPOTESI DI CONCOMITANZA CON GARA DELLA PRIMA SQUADRA DI UNA OD ENTRAMBE LE DUE SOCIETÀ

Nell'ipotesi che si verifichi una contemporaneità delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile di una delle due società controparti, sia essa da calendario, sia essa dovuta a variazione, il C.R. Campania, ai sensi dell'art. 26 della L.N.D., sposterà d'ufficio la gara al lunedì, o, nell'ipotesi di mancata disponibilità del campo, al martedì o al mercoledì immediatamente successivi.

La normativa sarà applicata anche per le gare di recupero del Campionato Regionale di Attività Mista (Juniores e Terza Under 18); in tal caso la gara di recupero sarà spostata al giovedì, o fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, saranno disposte d'ufficio al giovedì o, ancora, nell'ipotesi di mancata disponibilità del campo, al venerdì immediatamente successivo.

RECUPERO DELLE GARE

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali.

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2015/2016, che il recupero delle gare sia effettuato il decimo giorno** successivo a quello della gara da recuperare, con le seguenti eccezioni obbligate:

- casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- casi di forza maggiore;
- esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) Coppa Italia Dilettanti o Coppa Campania di Categoria (per rispettare la sequenza dei turni);
- 2) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del / o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo, sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U., o d'ufficio al giovedì (o al venerdì) nei casi di contemporaneità delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile di una delle due società controparti (consultare l'apposito paragrafo di questo C.U.)

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Commissione Disciplinare Territoriale, sarà attesa la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale medesima, ma non quella eventuale della C.D.N., per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della C.D., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Analogamente, come già specificato nel paragrafo precedente, *Variazioni campi ed orari, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.*

CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME QUATTRO GIORNATE DI GARA

Il C.R. Campania ha deliberato, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle ultime quattro giornate dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria si disputino in **contemporaneità di orario**, anche per la stagione sportiva 2015/2016.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, tale disposizione sarà circoscritta alle gare che abbiano rilevanza in prospettiva della promozione alle categorie superiori o della non retrocessione a quelle inferiori (con esclusione, dunque, del Campionato Regionale Juniores e/o di Attività Mista, anche in considerazione della peculiarità dei giorni di gara per essi consentiti).

Le relative modalità saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., prima del periodo di riferimento.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F.

Per le gare organizzate dalla L.N.D. **in ambito nazionale** (ad esempio, quelle della fase finale, dunque nazionale, della Coppa Italia Dilettanti; quelle del Campionato Regionale Juniores e / o di Attività Mista – fase nazionale –, quelle degli spareggi / promozione tra le seconde classificate dei due gironi del Campionato di Eccellenza) sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale (figura che sostituisce, a seguito della modifica all'art. 26 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., deliberata dal Consiglio Federale nella riunione del 28 gennaio 1999, pubblicata in allegato al C.U. n. 72 dell'1 aprile 1999, del C.R. Campania);
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara (Facoltativo). ***La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.***

Per le gare organizzate dalla L.N.D. **in ambito regionale e del Settore Giovanile e Scolastico** sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;

c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici nei Campionati dove prevista l'obbligatorietà, ovvero, in mancanza, **esclusivamente per i campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i Campionati di Terza Categoria, Juniores Provinciale, Calcio a Cinque Serie C2, e di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, della L.N.D.**, un dirigente;

d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;

e) i calciatori di riserva.

f) **per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETÀ DI ECCELLENZA E PROMOZIONE).**

f) **alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza È FATTO OBBLIGO di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. IN ALTERNATIVA, alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione dell'ammenda (disposta in € 100,00) di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.**

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;

- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;

- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es: Campionato di 3^a categoria);

2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);

3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;

4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di gioco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Ovviamente, il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. **LE SOCIETÀ SONO INVITATE A SCARICARE ON-LINE (dalla loro pagina web riservata) E FAR VIDIMARE PRESSO QUESTO C.R., prima dell'inizio del Campionato, LA TESSERA PERSONALE (PLASTIFICATA), RELATIVA AI DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI.**

La responsabilità di indicazioni, nella tessera personale, di uno o più persone non censite quali dirigenti della società intestataria, ovvero non legittimate ad esservi inserite (ad esempio, tecnici o massaggiatori), è esclusivamente della società richiedente, anche a prescindere dall'eventuale vidimazione da parte di questo C.R.

ELENCO POST-GARA: CALCIATORI SOSTITUITI-AMMONITI-ESPULSI

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara, di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro, nonché di almeno quattro copie, corredate da carta copiativa, del modello in argomento, per l'ipotesi che l'arbitro ne sia sprovvisto.

Il modello in argomento, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio 2015 del C.R. Campania – L.N.D., è, peraltro, scaricabile dal sito Internet del C.R. Campania (www.figc-campania.it) alla voce modulistica.

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (ripubblicato, in allegato sul presente C.U.), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazioni a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.

Le società di Attività Mista presteranno particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni, con riferimento specifico ai calciatori "fuori quota" (quando consentiti dalla normativa). A tale riguardo, le società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.

Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara – conformi all'innovazione normativa della cosiddetta "panchina allungata", di cui ad apposito paragrafo, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale – siano redatte in modo chiaro e compilate possibilmente a macchina, ad evitare, oltretutto, che eventuali errori nell'indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d'ufficio.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Commissario di Campo

€ 100,00

La società che chieda la designazione di Commissario di Campo e/o di assistenti federali dell'arbitro dovrà far pervenire al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del SETTIMO giorno, che precede la gara di riferimento.

Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

In alternativa, la società potrà formalizzare la richiesta mediante vaglia telegrafico, da trasmettere entro l'indicato termine del settimo giorno precedente, dell'importo corrispondente, con esatta indicazione della relativa causale (ad esempio: "Commissario di campo gara X - Y del ...").

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del C.R. Campania, ha ratificato l'**obbligo dell'uso delle tessere plastificate** per tutti i calciatori tesserati, anche al fine del riconoscimento dei calciatori partecipanti alle gare organizzate nell'ambito della stessa Lega. Per la relativa attuazione si rimanda all'apposito paragrafo pubblicato su questo C.U.

Si riportano – di seguito – le norme di attuazione deliberate dal Consiglio Federale per l'identificazione dei calciatori:

- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza, o da altra autorità dello stato all'uopo legittimata, o da un Notaio;
- **mediante tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalle Divisioni o dai Comitati.**

"PANCHINA ALLUNGATA" (CON SETTE CALCIATORI)

Come già per le stagioni sportive precedenti, anche per la stagione sportiva 2015/2016 nel corso delle gare ufficiali organizzate dalla L.N.D. in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati di Serie A e B di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria Under 21, Terza Categoria Under 18, Campionato Juniores - Nazionale, Regionale e Provinciale -, Campionato di Attività Mista – Regionale e Provinciale –, Campionato – Regionale e Provinciale – di Calcio Femminile), le società **possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta "panchina allungata")**.

Si enunciano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, possono essere indicati fino ad un massimo di sette calciatori di riserva;
- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata (a giuoco fermo e sulla linea mediana del terreno di giuoco) a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al giuoco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria società e sono soggetti all'disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali *non sono tenuti* ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

Al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello, sul quale vengono elencati - a cura dell'arbitro stesso - i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna, all'arbitro stesso, della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto-dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto (cfr., a tale riguardo, il paragrafo *Elenco post-gara...*, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 4 luglio u.s.).

SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

PER IL SOLO CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA (ed anche per il Campionato Regionale e/o Provinciale di calcio Femminile), **ORGANIZZATO IN AMBITO REGIONALE, SONO PREVISTE CINQUE SOSTITUZIONI** INDIPENDENTEMENTE DAL RUOLO RICOPERTO.

Nel corso delle singole gare degli altri Campionati che si svolgono in ambito nazionale e regionale, organizzati dalla Divisione Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, nonché in tutte le altre gare dell'attività ufficiale, **è consentita la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.**

La società vincitrice la fase finale regionale, nel corso delle gare della fase nazionale del Campionato Regionale Juniores (o Attività Mista) organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, potrà effettuare solo tre sostituzioni, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

In ragione dell'errata compilazione delle distinte di giuoco da parte di numerose società di questo C.R. (a tale riguardo, con decorrenza dalla stagione sportiva 2002/2003, il G.S. ha sanzionato con un'ammenda le società inadempienti), si trascrivono, di seguito, le **"Decisioni F.I.G.C." in ordine ai commi di riferimento alla Regola 4 delle N.O.I.F. - Tenuta di giuoco dei calciatori:**

1) I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n.1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.

Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti, i calciatori devono indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero e personalizzata sul dorso con il cognome del calciatore che la indossa.

4) **Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti Organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica** (consultare l'apposito paragrafo sul presente Comunicato Ufficiale).

5) L'eventuale mancanza dei numeri sulle maglie dei calciatori non può provocare l'inibizione a partecipare alla gara. L'arbitro, però, dovrà farne menzione nel referto di gara per i provvedimenti dell'Organo competente.

Si richiama l'attenzione delle società su quanto innanzi precisato, in ragione delle ripetute situazioni negative (in particolare in ordine al foglio notizie post-gara) che sono state cagionate, anche a danno delle dirette società interessate dall'infrazione a questa norma.

Si sottolinea, infine, che oltre a non essere consentito l'utilizzo di maglie sprovviste di numerazione (e sarà menzionata dall'arbitro per le sanzioni da parte del Giudice Sportivo), non è ammessa neppure una numerazione diversa da quella indicata al n. 1).

CAMPI SPORTIVI – AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Anche in conformità alle note della L.N.D., a firma del Presidente Tavecchio, prot. 5103 del 21 giugno 2001, già richiamata sul C.U. n. 91 del 14 giugno 2001, pag. 2408, e prot. 4356 del 9 maggio 2002, pubblicata in allegato al presente C.U., la quale ultima ha sottolineato la tassatività delle norme di riferimento e l'esigenza del loro "rigido rispetto", **il C.R. Campania, per quanto di sua competenza, ha deliberato, anche per la stagione sportiva 2015/2016, che non sarà assolutamente ratificata alcuna nuova richiesta, neppure in via provvisoria, di disputa di gare ufficiali di qualsiasi Campionato od Attività su un campo sportivo che sia ubicato in provincia diversa rispetto a quella della sede sociale.** Tale divieto è pienamente efficace anche in ordine ad eventuali richieste riferite a Comuni confinanti di due diverse province.

Restano fermi, ovviamente, tutti gli altri vincoli e divieti, di cui alle norme e disposizioni in materia.

Il divieto assoluto, come innanzi specificato, non investe le società autorizzate, anche in via provvisoria, come dalle relative pubblicazioni sui Comunicati Ufficiali delle precedenti stagioni sportive.

Per le società che, nelle precedenti stagioni sportive hanno disputato, in forza di autorizzazione provvisoria, gare su campo di comune non coincidente con quello della sede sociale, è stato altresì stabilito, per la stagione sportiva 2015/2016, che non sarà ratificata alcuna richiesta di disputa di gare su altro campo di comune diverso da quello già in precedenza autorizzato in via provvisoria.

È fatta salva esclusivamente l'ipotesi del ripristino della situazione di coincidenza del Comune della sede federale con quello del campo di giuoco.

Peraltro, tenuto conto dell'attività prevalentemente promozionale e di base dei Campionati, Regionale di Seconda Categoria, Provinciali di Terza Categoria, di Terza Categoria Under 18 e Provinciali di Calcio a Cinque, e di Calcio Femminile ad undici, nonché in analogia ai Criteri di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria, il Consiglio Direttivo si riserva, esclusivamente per le attività richiamate in questo capoverso, una valutazione riferita al singolo caso, con possibilità di eventuale deroga, in via eccezionale.

Allo scopo di assicurare uno svolgimento sempre più tranquillo e regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative anche alla corrente stagione sportiva, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S.

Per tutti i Campionati le società dovranno allegare alla disponibilità del campo sportivo:

- **DICHIARAZIONE DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori;

- **LICENZA DI AGIBILITÀ** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori;

Con decorrenza dalla data odierna, la medesima documentazione sarà condizione necessaria per l'iscrizione a tutti gli altri Campionati.

CAMPIONATI 2015/2016 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE

(Circolare n. 6 della L.N.D., del 1° luglio 2015, allegata presente C.U. n. 1 del 3 luglio 2015)

Allo scopo di evitare problematiche dovute alla presenza nello stadio di persone non autorizzate, anche sotto il profilo della responsabilità, in specie a seguito di eventuali ordinanze degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico, in occasione della disputa di **gare A PORTE CHIUSE** (in assenza di pubblico) dei Campionati 2015/2016 **è consentita esclusivamente la presenza delle persone autorizzate.**

Al riguardo, in analogia a quanto disposto dal C.R. Campania nelle precedenti stagioni sportive, la Lega Nazionale Dilettanti, con la Circolare n. 6 del 1° luglio 2015 (che si allega al presente Comunicato Ufficiale), ha regolamentato la materia, disponendo che, in occasione della disputa di gare a porte chiuse (in assenza di pubblico) dei Campionati 2015/2016 il numero delle persone ammesse all'interno dello stadio, comprensivo di Dirigenti, tecnici e calciatori, non potrà superare il limite massimo di TRENTA unità.

Saranno, altresì, ammessi all'interno dell'impianto sportivo: 1) i possessori di tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di specifiche funzioni ad essi affidate; 2) i giornalisti in possesso di regolare tessera d'iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; 3) operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di emittenti debitamente autorizzate dai Comitati o dalle Divisioni; 4) personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa.

Le biglietterie dello stadio ove si disputino gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere messo in vendita alcun tipo di tagliando d'ingresso.

Le società oggetto del provvedimento restrittivo, o che si trovino in condizione di dover disputare la gara a porte chiuse (in assenza di pubblico) debbono dare tempestiva comunicazione:

- alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
- al sig. Prefetto ed al sig. Questore competenti del territorio ove è ubicato l'impianto sportivo;
- all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

In caso di mancato rispetto della prescrizione di disputa della gara a porte chiuse l'arbitro non avrà facoltà di dare inizio alla gara medesima, con le conseguenziali sanzioni a carico della/e società inadempiente/i.

ORARIO DELLE GARE

L'orario federale d'inizio delle gare di Campionato verrà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale e sarà identico a quello fissato per le gare dei Campionati Nazionali dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Il C.R. Campania autorizzerà orari diversi da quello federale di domenica, nel rispetto delle indicazioni, di cui ai modelli di utilizzo dei campi sportivi, dandone notizia sul Comunicato Ufficiale prima dell'inizio dei Campionati.

La disputa di gare con orario d'inizio in notturna, limitatamente alle gare di Coppa Italia Dilettanti ed a quelle dei Campionati di Prima Categoria, Seconda Categoria, Juniores (Regionale e/o Provinciale) e di Attività Mista, è riservata alla facoltà delle società ospitanti. In ordine a tale facoltà, è fatta eccezione per le gare in calendario su un campo isolano, o con società isolana ospitata: per tali gare, l'orario d'inizio in notturna sarà possibile esclusivamente previo accordo scritto tra le società.

Resta ferma la responsabilità delle società ospitanti sull'eventuale sospensione della gara dovuta a mancanza d'illuminazione dovuta a qualsiasi motivo.

Come già sperimentato nelle due precedenti stagioni sportive, anche per il Campionato Regionale Juniores e/o di Attività Mista 2015/2016, per le società che ne fanno richiesta, l'orario d'inizio delle gare ad orario federale previsto ordinariamente alle ore 14.30, sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi, è differito alle ore 15.00, con la riduzione del tempo di attesa a minuti 20=venti.

Al C.R. Campania è riservata la facoltà di revocare, in qualsiasi momento della stagione sportiva, lo slittamento dell'orario e di riconfermare il solo orario federale.

AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI **RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ CHE OSPITANO LA GARA**

Come già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio u.s., il C.R. Campania ritiene opportuno sottolineare all'attenzione delle società partecipanti ai Campionati dilettantistici e giovanili, in ordine all'**agibilità dei campi sportivi**, che **oltre alla disponibilità del campo sportivo, devono trasmettere a questo C.R.:**

- **DICHIARAZIONE DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori;

- **LICENZA DI AGIBILITÀ** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori.

La mancata disputa di una gara, disposta dagli Organi di Pubblica Sicurezza, per mancanza dei requisiti di agibilità dell'impianto sportivo, configura la **RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ CHE OSPITA L'INCONTRO**, e comporterà i conseguenziali provvedimenti che saranno adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva.

INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha stabilito, come di seguito indicato, gli importi degli indennizzi per mancato incasso dovuti alle società ospitanti, in ordine a singola rinuncia delle società ospitate, relativa alla stagione sportiva 2015/2016, con esclusione dei Campionati non elencati:

- | | |
|--|---------|
| ■ Campionato di Terza Categoria Under 18 | € 60,00 |
| ■ Campionato di Juniores Regionale | € 60,00 |
- (valide, dunque, anche per il Campionato di Attività Mista)

AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

- Campionato di Attività Mista

1a rinuncia	€ 150,00
2a rinuncia	€ 250,00
3a rinuncia	€ 500,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari Campionati, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificheranno quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione dei Campionati.

Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 dell'art. 53 – N.O.I.F., sono irrogate sanzioni pecuniarie in misura **DECUPLICATA** rispetto a quelle previste per la prima rinuncia a gara del Campionato di competenza.

TASSE PER RICORSI

Per la stagione sportiva 2015/2016 sono stabiliti i seguenti importi:

CAMPIONATI REGIONALI

- Ricorso al Giudice Sportivo Territoriale	€ 78,00
- Ricorso alla Corte Sportiva di Appello (ex Commissione Disciplinare Territoriale)	€ 130,00
- Ricorso alla Corte Sportiva di Appello Naz. ed alla Corte Federale di Appello – Attività Mista	€ 180,00
- Ricorso al Tribunale Federale Nazionale (sez. Commissione Vertenze Economiche)	€ 130,00
- Ricorso al Tribunale Federale Nazionale (sez. Commissione Tesseramenti)	€ 130,00

Per i ricorsi presentati direttamente ed in proprio dai tesserati, nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi è fissata unitariamente in **€ 65,00**.

Inoltre, l'Organo decidente - ai sensi dell'art. 33, comma 14 del Codice di Giustizia Sportiva – può liquidare le spese del procedimento e gli interessi, ponendoli a carico della parte soccombente.

SQUADRE "RISERVE" – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Campionato di Terza Categoria – Under 18) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre "riserve" di Terza Categoria – Under 18), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE PER LA QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE REGIONALE DEL CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA 2015/2016

Non essendovi in competizione alcun titolo sportivo, nell'ipotesi di **parità di punteggio fra due o più società**, in una qualsiasi tra le due posizioni (prima e seconda classificata) che attribuiscono il diritto alla partecipazione alla fase finale regionale (es: due o più società prime *ex aequo*; due o più società seconde *ex aequo*), la classifica sarà determinata come segue:

I) come dall'art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà alla compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*, fra le società interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- in caso di parità di punti conseguiti negli incontri diretti: della differenza fra reti segnate e subite negli stessi incontri;

II) in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell'ordine:

- A) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- B) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;

III) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle posizioni di classifica, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate.

La prima classificata della *classifica avulsa* sarà anche prima classificata del girone, così come la seconda classificata sarà anche seconda classificata del girone, con la conseguenziale qualificazione alla fase finale regionale.

FASE FINALE REGIONALE (dal 1° aprile al 22 aprile 2016)

DETERMINAZIONE DELLA SOCIETÀ VINCITRICE DEL CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA 2015/2016

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha deliberato le seguenti modalità di determinazione della società vincitrice della FASE REGIONALE:

- le gare della fase finale regionale si disputeranno ad orario federale, fatta salva la possibilità di diverso orario, su disposizione del C.R. Campania, per le gare di semifinale e finale e fatta salva l'ipotesi di accordo scritto tra le rispettive società in gara (anche per orario notturno), che **pervenga** al C.R. Campania entro il giorno che precede la pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale;

- **le venti società, che risulteranno classificate al primo e secondo posto dei rispettivi dieci gironi, si qualificheranno alla disputa della FASE FINALE REGIONALE;**

- nell'ipotesi di società prime o seconde classificate a parità di punteggio nei rispettivi gironi la classifica per la determinazione delle due squadre che si qualificheranno alla fase finale regionale sarà determinata come indicato nell'apposito paragrafo (non vi sarà alcuna gara di spareggio).

Modalità di svolgimento della fase finale regionale

Primo turno e successivi

Il primo turno e quelli successivi, fino al quarto incluso (esclusa la gara di finale regionale) si svolgono **con gara di sola andata, da disputarsi sul campo della società meglio classificata in Campionato, anche a seguito della classifica avulsa**, (a parità di condizioni, si terrà conto delle prevalenze delle gare effettuate fuori casa nei turni precedenti, in caso di ulteriore parità di condizioni sarà effettuato il sorteggio, previo preannuncio, alla presenza dei dirigenti delle società interessate), come dal seguente programma:

■ primo turno	01.04.2016
■ secondo turno	07.04.2016
■ terzo turno (quarti di finale)	12.04.2016
■ quarto turno (semifinali)	18.04.2016

Nell'ipotesi di perdurante parità, al termine di ciascuna gara saranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Perdurando la parità saranno effettuati i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

La società vincitrice il rispettivo incontro si qualifica al rispettivo turno successivo.

Al secondo turno, oltre alle dieci vincitrici, **saranno ammesse anche altre DUE delle dieci società eliminate nel primo turno, individuate sulla base della migliore posizione in Coppa Disciplina, in questo Campionato Regionale di Attività Mista, nell'anno sportivo 2015/2016, nel rispetto dei relativi Criteri, pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 10 settembre u.s. di questo C.R., comunque e tassativamente con l'esclusione di società gravate, anche con la prima squadra, da preclusioni di carattere disciplinare nell'ultimo quadriennio, nonché nell'anno sportivo 2015/2016 (come dai punti 2, 3, 4 e 9 dei Criteri di ammissioni/riammissione ai Campionati di Categoria superiore pubblicati in allegato al Comunicato Ufficiale n. 22 del 10 settembre u.s.). Le preclusioni possono essere sanate da posizioni di Coppa Disciplina utili, sempre nel rispetto degli innanzi citati "Criteri" di ammissione / riammissione.**

Al terzo turno, oltre alle sei società vincitrici, **saranno ammesse anche altra DUE delle sei società eliminate nel secondo turno, determinata sulla base della migliore posizione in Coppa Disciplina come innanzi descritto, con l'esclusione delle società che hanno già usufruito del beneficio nel turno precedente e la conseguenziale ammissione della seconda (o terza, ecc.) in graduatoria.**

Eventuali integrazioni, necessitate da provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva, saranno assolte nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti capoversi, con l'eventuale scorrimento della graduatoria di Coppa Disciplina, nell'ipotesi che la / le società di riferimento abbia / abbiano già usufruito del beneficio dell'ammissione in un turno precedente.

Le società "riprese" per meriti disciplinari, sia in ordine al secondo turno, sia in ordine al terzo turno, godono dei medesimi diritti delle società qualificatesi in via diretta.

Abbinamenti

Gli abbinamenti del primo e secondo turno successivi, sono predeterminati con corrispondenza alla sequenza dei gironi del primo turno, con la successione dal numero 1 al numero 10, come pubblicata su questo Comunicato Ufficiale:

Primo turno

I.	1 ^a classificata girone A	2 ^a classificata girone F
II.	1 ^a classificata girone B	2 ^a classificata girone E
III.	1 ^a classificata girone C	2 ^a classificata girone I
IV.	1 ^a classificata girone D	2 ^a classificata girone L
V.	1 ^a classificata girone E	2 ^a classificata girone H
VI.	1 ^a classificata girone F	2 ^a classificata girone G
VII.	1 ^a classificata girone G	2 ^a classificata girone B
VIII.	1 ^a classificata girone H	2 ^a classificata girone A
IX.	1 ^a classificata girone I	2 ^a classificata girone C
X.	1 ^a classificata girone L	2 ^a classificata girone D

Secondo turno

1°.	vincitrice girone I.	vincitrice girone II.
2°.	vincitrice girone III.	vincitrice girone IV.
3°.	vincitrice girone V.	Società riammessa 1 ^a Class. C.D. (*)
4°.	vincitrice girone VII.	Società riammessa 2 ^a Class. C.D. (*)
5°.	vincitrice girone IX.	vincitrice girone VI.
6°.	vincitrice girone X.	vincitrice girone VIII.

(*) Nell'ipotesi che una o tutte e due le società riammesse abbiano già incontrato la vincitrice degli abbinamenti III. o/e IV., gli abbinamenti 2° e 4°, **diventano, nell'ordine:**

2°	vincitrice girone III.	Società riammessa 2 ^a Class. C.D. (*)
4°	vincitrice girone VI.	Società riammessa 1 ^a Class. C.D. (*)

(*) persistendo ancora l'ipotesi che una (o due) delle due società riammesse abbia già incontrato l'avversaria nel turno precedente

2°	vincitrice girone III.	Società riammessa 1 ^a Class. C.D. (*)
4°	vincitrice girone VI.	Vincitrice girone VIII
6°	vincitrice girone X.	Società riammessa 2 ^a Class. C.D. (*)

(*) persistendo ancora l'ipotesi che una (o due) delle due società riammesse abbia già incontrato l'avversaria nel turno precedente

2°	vincitrice girone III.	Vincitrice girone VI.
4°	vincitrice girone VII.	Società riammessa 1 ^a Class. C.D. (*)
6°	vincitrice girone VIII.	Società riammessa 2 ^a Class. C.D. (*)

(*) persistendo ancora l'ipotesi che una (o due) delle due società riammesse abbia già incontrato l'avversaria nel turno precedente

2°	vincitrice girone III.	Vincitrice girone VI.
4°	vincitrice girone VII.	Società riammessa 2 ^a Class. C.D. (*)
6°	vincitrice girone VIII.	Società riammessa 1 ^a Class. C.D. (*)

(*) persistendo ancora l'ipotesi che una delle due società riammesse abbia già incontrato la vincitrice dell'abbinamento del primo turno, sarà confermato l'abbinamento che esclude la possibilità di incontro già avvenuto e sarà effettuato il sorteggio per stabilire quale società degli altri abbinamenti rimasti debba incontrare l'altra società riammessa per la prima o seconda posizione in Coppa Disciplina di riferimento e consequenzialmente determinare l'abbinamento rimasto.

Terzo turno – quarti di finale

Gli abbinamenti relativi ai quattro incontri del terzo turno (tra le sei vincitrici del secondo turno più le due società riammesse) saranno determinati a mezzo sorteggio, con la sola preventiva esclusione dal sorteggio degli abbinamenti che prevedono un incontro tra due società che si sono già incontrate nei turni precedenti della fase finale regionale.

Quarto turno - semifinali

Gli abbinamenti relativi alle due gare di semifinale saranno determinati a mezzo sorteggio incondizionato.

Gara di finale

La gara di finale regionale si disputerà **venerdì 22 aprile 2016, in campo neutro**, con eventuali tempi supplementari di quindici minuti ciascuno.

In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

La società, che risulterà **vincitrice del titolo regionale**, si qualificherà per la **fase finale nazionale**.

Nella finale, ciascuna società rispetterà i propri colori sociali, che saranno all'uopo pubblicati sul **Comunicato Ufficiale del 31 marzo 2016**.

Nell'ipotesi di gare tra società di colori uguali, o comunque confondibili, spetterà cambiare maglia alla società prima nominata.

PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI UFFICIALI DELLA FASE FINALE REGIONALE

In conformità al Regolamento di questa fase regionale del Campionato di Attività mista 2014/2015, i rispettivi Comunicati Ufficiali saranno pubblicati ed affissi all'albo del C.R. Campania (con presunzione di conoscenza da parte delle società interessate, come dall'art. 13 N.O.I.F.), nelle date che seguono:

- per le gare di venerdì 1° aprile 2016: C.U. di martedì 5 aprile 2016;
- per le gare di giovedì 7 aprile 2016: C.U. di lunedì 11 aprile 2016;
- per le gare di martedì 12 aprile 2016: C.U. di giovedì 14 aprile 2016;
- per le gare di lunedì 18 aprile 2015: C.U. di mercoledì 20 aprile 2016;
- per la gara di venerdì 22 aprile 2016: C.U. di lunedì 25 aprile 2016.

Le venti società partecipanti alla fase finale regionale, ferma restando la richiamata presunzione di conoscenza del C.U., possono peraltro comunicare al C.R. Campania un numero di telefax, per la tempestiva trasmissione di copia dei Comunicati Ufficiali in argomento, o comunque delle parti concernenti la fase finale regionale del Campionato di Attività Mista 2015/2016.

Si raccomanda di segnalare un numero di telefax in automatico, a funzionamento ininterrotto.

REGOLAMENTO DELLA FASE FINALE NAZIONALE

Il **Regolamento della fase nazionale dell'Attività Juniores, riservato alle società vincitrici la fase regionale dei rispettivi Comitati Regionali** sarà pubblicato appena perverrà dalla L.N.D.

DISCIPLINA SPORTIVA RELATIVA ALLA FASE FINALE REGIONALE

In ragione dell'esigenza di assoluta tempestività, il rapporto arbitrale, quello eventuale dei guardalinee federali e gli altri eventuali atti ufficiali saranno ritirati sul campo di gioco, o comunque recapitati al C.R. Campania entro il giorno successivo alla gara.

Il Comunicato Ufficiale relativo alle gare sarà pubblicato ed affisso all'albo del C.R. Campania, tranne i casi espressamente enunciati, almeno nell'orario pomeridiano (ore 16.00 – 18.30) del giorno che precede la successiva giornata di gara.

Per la richiamata esigenza di assoluta tempestività e di rapidità di svolgimento, non sono appellabili le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in ordine ai risultati delle gare.

I provvedimenti disciplinari sono, viceversa, appellabili – nei limiti e con le modalità, di cui al Codice di Giustizia Sportiva – innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Campania ed, in ultima istanza, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale.

Le ammonizioni sanzionate nel corso del Campionato sono integrate da quelle eventuali della fase finale regionale.

Un eventuale reclamo (con esclusione ribadita di quelli avverso le decisioni di carattere tecnico, per i quali è prescritta l'inammissibilità e compresi, viceversa, quelli relativi alla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara, inclusa quella di finale regionale), ferme restando le altre modalità e prescrizioni di cui all'art. 24 C.G.S., deve essere preannunciato alla società

controparte ed al Giudice Sportivo Territoriale di questo Comitato Regionale, a mezzo telegramma (con esclusione di qualsiasi altra modalità), entro le ore 18.00 del giorno successivo alla gara di riferimento. Le relative motivazioni devono essere inviate alla società controparte ed al Giudice Sportivo Territoriale entro lo stesso termine, a mezzo raccomandata postale A.R., che sarà seguita, nella stessa data, da trasmissione al Giudice Sportivo Territoriale – a mezzo fax – dei motivi di reclamo e delle ricevute delle raccomandate postali A.R., già rimesse alla società controparte ed allo stesso Giudice Sportivo Territoriale, nonché delle ricevute dei telegrammi di preannuncio, già inoltrati alla società controparte ed al Giudice Sportivo Territoriale.

Eventuali controdeduzioni devono essere formalizzate, dalla società controparte, con invio alla società reclamante ed al Giudice Sportivo Territoriale, entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data del recapito postale della raccomandata del reclamo, a mezzo raccomandata postale A.R., che sarà seguita, nella stessa data, da trasmissione – a mezzo fax – dei motivi delle controdeduzioni e delle ricevute delle raccomandate postali A.R., già rimesse allo stesso Giudice Sportivo Territoriale ed alla società controparte.

Per inderogabile esigenza di rapidità, un'eventuale sospensione delle gare della fase finale sarà disposta esclusivamente con riferimento ai reclami, che siano **pervenuti** al C.R. Campania, con le indicate modalità, entro il termine categorico del giorno successivo a quello della gara di riferimento. Nel rispetto della più volte ribadita esigenza di rapidità, non potrà essere disposta alcuna sospensione, in attesa dell'esito di eventuale ricorso alla C.A.F.

Nell'ipotesi di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara della fase finale regionale, la società sarà esclusa dalla fase medesima e gravata dalle sanzioni, di cui al Codice di Giustizia Sportiva (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e sanzione pecuniaria, determinata nella misura di **€ 500,00**); la società avversaria si qualificherà al turno successivo.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia alle norme, di cui alle Carte Federali della F.I.G.C.

Pubblicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 6 ottobre 2015.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Commissario Straordinario
Paolo De Fiore**